

dovi oltre l'istanza con il godimento che asseriscono altre volte loro concesso dalla publica benignità. Nel maneggiarli con la possibile efficacia, vorrei credere di averli persuasi a diminuirli, sui a dodici. Così pure nel secondo con cui supplicano la facoltà di eleggersi due Sardari, con con la paga mensile in ogni tempo di L. 20, non diffido che siano per appagarsi anche di un solo. Chiedendo essi nel 3°, che nel caso occorresse di muoverli per il pubblico servizio abbiano a pagarsi nell'attualità del medesimo commercio. Tanti Oltramarini, credo che avrebbero molto a consolarsi et a venerare con ossequio la Confidenza che loro dasse l'Eccellentissimo Senato di trattarli in tal caso egualmente agli altri suoi vecchi sudditi. Supplica il quarto degli articoli, che alli quattro loro Conti o sian Capi in tempo di pace sia mensualmente corrisposto dalla Camera di Cattaro la paga di L. 10 per cadauno e questa pure continui nel caso che fatalmente avessero a ricadere sotto il tartaro giogo. Come dando ad essi confidenza della publica continuata tutela, mi son sottratto ad ogni esame di questo ultimo punto, di cui giudicar deve la sola venerata sapienza dell'Ecc. Senato, così affaticatomi all'oggetto di diminuire l'aggravio, se mi riuscì impossibile di ottenerlo in quanto al numero delle persone spero tuttavia che siano per achettarsi alla diminutione per metà dello stipendio. Conclude l'ossequioso memoriale implorando sovvegno alle loro miserie, con sali, biade, qualche porzion di panni, e di munizioni per difesa, ritoccando alla publica carità l'esempio delle beneficenze loro accordate in altri tempi, e che confidano siano per rinnovarsi ora che più li stringe la presente necessità, et il pericolo, a cui sono per esporsi. Queste sono le conditioni, alle quali queste genti esibiscono la loro sudditanza. Dopo di averle strettamente esposte non mi resta di aggiungere se non l'ammontar della spesa mensile, che importerebbero nel loro criterio, e quelle a cui si ridurrebbero con le abbozzate regolazioni.

Le ricerche dunque delli Montenegrini costerebbero L. 807 e 3, quelle de Cuzzi L. 144 e 14, ma le prime restringerebbero l'aggravio a L. 326 e 22, e le seconde a L. 78 e 19 in tutto et mensile stipendio di L. 405 e 17, quando Le accomodassero alle divise misure le quali studiai di restringer quanto mi fu possibile a fronte delle loro insistenze, fornite d'una eloquenza conveniente. piuttosto che alla rozzezza delle loro balze alla Causa loro, ed alle Circostanze de tempi ne quali le trattano. La publica generosità e la prudenza dell'Eccellentissimo Senato saprà bilanciarle col dovuto peso ne le riuscirà forse grave assicurarsi con qualche dispendio l'ossequio, e la fede di quelle genti robuste, e montane, le quali, se non ottenessero di farli sudditi dando molta dilatazione e difesa stimabile al publico esposto confine, forse nella necessità di esser nemiche sarebbero costrette ad inquietarlo.

(Ibid.).

FRANCESCO ERIZZO.

1717, marzo 13. — *Il Senato al Provveditore Straordinario di Cattaro.*

Haverete uniti in copia li Capitoli presentati ultimamente alla Signoria Vostra dagli Ambasciatori delle Popolazioni di Montenegrini e Cuzzi, e quanto pur sopra d'essi s'è stabilito dal Senato, coll'oggetto di renderli nella loro riconfermata divotione sempre più inclinati, a promuovere nelle presenti gravi congiunture, il miglior publico servizio.

Rileverete pure quello s'è sopra la supplicata essentione de Datij co' Montenegrini, stabilito e però sarà parte Vostra di invigilare che non s'abusino in conto alcuno dell'indulto.

E quanto sia per essercitio del loro Rito nelle chiese fossero per errigere, et in cotesta di S. Luca, annuimo che possiate renderli nelle loro istanze consolati, facendo pur valere la generosità de pubblici concorsi, in accordar non meno agl'uni, che agl'altri considerabili vantaggi, per interessarli sempre più nella difesa del Confine e Paese, da qualunque molestia de Nemici.

(Ibid.).